

N. R.G. 25861/2014



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall.

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giovanna Dominici ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25861/2014 promossa da:

ATTORE

contro

(C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. TRENTI GIOVANNI e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA ETTORE DE SONNAZ, 21 10121 TORINOpresso il difensore avv. TRENTI GIOVANNI

con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore

CONVENUTO

Conclusioni precisate all'udienza del 1 aprile 2015:

avv.

Per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n.2202 in relazione all'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alla

pagina 1 di 13









applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni dei tassi e delle condizioni contrattuali; alla commissione di massimo scoperto , perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa; alle clausole della determinazione della valuta operata dalla banca, valuta fittizia risultante dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva (giorno a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera, coincide con quello in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate); per l'effetto condannare la alla restituzione delle somme tutte indebitamente addebitate BANCA e/o riscosse dall'inizio del rapporto sino al saldo, e così analiticamente conteggiate come da perizia di parte e quantificate complessivamente, salvo errori e/o omissioni, in € 131.694,92 e/o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa- anche previa rideterminazione del rapporto " dareavere" tra le parti ovvero previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla Banca -oltre, in ogni caso, rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo; oltre risarcimento degli altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa, nonché del maggior danno subito (lucro cessante) a causa del mancato utilizzo delle somme addebitate sul c/c n. 2202 e indebitamente riscosse pari al rendimento certo che le suddette somme avrebbero realizzato se fossero state investite in titoli certi come sono i titoli di Stato e ciò sempre dai singoli addebiti al saldo, oltre interessi legali dal fatto al saldo. Vittoria si spese, diritti, onorari ed oneri ex lege da distrarsi a favore del procuratore anticipatario;

Disporre la rifusione dei costi di perizia econometria allegata, quale strumento indispensabile per l'accertamento tecnico contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza le quali gli attori non avrebbero potuto rispettare l'onere di prova ex art. 2967 c.c.;

in via istruttoria si chiede ex art. 210 c.p.c. che il giudice voglia ordinare alla banca convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione contrattuale afferente al conto corrente n.2202 ed in particolare l'originale del contratto di apertura del c/c, le ricevute di versamento, schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato e si chiede che il Giudice voglia nominare consulente tecnico d'ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea".

<u>Per parte convenuta:</u> "Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, <u>In via preliminare</u>

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da
 confronti di
- <u>In via principale e nel merito</u> rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.

pagina 2 di 13

nei









Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18.09.2014 la società premesso che aveva intrattenuto presso la filiale di di il conto corrente bancario n.2202 a partire dall'anno 2003; che detto conto corrente era tuttora in essere; che la banca durante lo svolgimento del rapporto bancario e precisamente nel periodo compreso tra I trimestre 2003 ed il secondo del 2013, in cui la società attrice aveva goduto di affidamenti in conto corrente, come risulta dalla perizia prodotta, aveva applicato e, di conseguenza, addebitato sul conto corrente, tassi d'interessi ultralegali, interessi usurari, illegittima capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi, spese, commissione massimo scoperto e le c.d. valute fittizie, non supportate da alcun accordo scritto tra le parti; tutto ciò premesso conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare alla restituzione in suo favore ex art. 2033 cc. di tutte le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e trattenute, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o invalidità di alcune clausole applicate al conto corrente de quo ed al risarcimento dei danni tutti patiti da liquidarsi anche in via equitativa.

La Banca si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta eccependo l'inammissibilità di ogni domanda di condanna, trattandosi di conto corrente ancora in essere, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di qualunque asserito indebito in relazione al periodo antecedente il 18 settembre 2004, in quanto solo la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 18 settembre 2014, costituiva il primo ed unico valido atto interruttivo: chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Successivamente all'udienza del giorno 1 aprile 2015, precisate le conclusioni e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art.190 CPC., la causa veniva posta in decisione.

La causa in esame s'inscrive nell'ambito del contenzioso sussistente fra correntisti ed istituti di credito, avente ad oggetto la contestata applicazione di talune clausole al rapporto in conto corrente instauratisi inter partes e alle conseguenze restitutorie e/o risarcitorie per l'effetto propugnate dai correntisti.

Parte attrice allega l'avvenuta stipulazione a partire dall'anno 2003 con l'istituto Bancario

- Filiale di di un contratto di conto corrente n. 2202, sempre

pagina 3 di 13









affidato ed ancora aperto al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, deducendo la mancata sottoscrizione delle condizioni economiche del contratto di apertura dei conti, (pag. 4 atto di citazione) e propone domanda di accertamento della nullità e/o invalidità delle clausole contrattuali di pattuizione dei giorni di valuta, della CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale e usurario applicato, con conseguente domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate durante lo svolgimento del rapporto, relativa al periodo 1° trimestre 2003 -2° trimestre 2013.

La società, in sintesi, lamenta, con riguardo al rapporto bancario le seguenti nullità , da cui deriverebbero poste restitutorie:

- · Applicazione d'interessi ultralegali
- Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- Applicazione di commissione di massimo scoperto ed altre commissioni o spese non pattuite e, in ogni
 caso, non dovute;
- illegittima applicazione dei giorni di valuta alle operazioni attive e passive;
- applicazione del tasso di interesse usurario in violazione della L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p.

Si tratta di questioni, oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale su cui il tribunale di Torino si è più volte pronunciato, anche di recente, successivamente ai più recenti arresti giurisprudenziali.

La Banca convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del rapporto bancario *ex adverso* affermato, anzi ha precisato che il rapporto di conto corrente n.2202, nato, privo di aperture di credito in data 11 aprile 1997, regolato dalle norme bancarie uniformi dettate dall'ABI e dalle condizioni economiche previste dal Foglio Informativo Analitico all'epoca vigente, specificamente sottoscritto dal correntista (doc. 3 di parte convenuta), si è straformato nel corso degli anni in conto " con l'adesione al " da parte della società correntista in data

23 gennaio 2003 (doc. n.6) ed ancora ricontrattualizzato con l'adesione della al conto "

" e relative condizioni economiche , in data 26 maggio 2006 (doc. n7);

ha, quindi, eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, in quanto il conto corrente era ancora aperto, l' intervenuta

prescrizione del credito restitutorio in relazione a tutte le domande attoree avente ad oggetto la dichiarazione di nullità e/o invalidità di alcune clausole applicate al conto corrente de quo nel periodo

pagina 4 di 13







antecedente il 18 settembre 2004, concludendo in ogni caso per la reiezione di tutte le domande avversarie.

In merito alle conclusioni formulate in modo specifico all'udienza del 1 aprile 2015 da parte attrice, si rileva che, alla luce dell'insegnamento della sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 24418/2010, risultando non contestato che il conto corrente al momento della introduzione del presente giudizio- 18 settembre 2014-, data di notificazione dell'atto di citazione, è ancora in essere (aperto), la domanda di ripetizione dell'indebito, consequenziale alla domanda di accertamento della nullità di alcune clausole applicate al conto de quo, non può trovare accoglimento, in quanto inammissibile, mentre la domanda di rideterminazione del saldo, da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati, è senz'altro da ritenersi proponibile, in quanto trattasi di accertamento costitutivo, rispondente ad un attuale e concreto interesse ad agire, finalizzato ad incidere sul rapporto in corso così da renderlo conforme a diritto ed allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro il limiti del fido concessogli.

Il recente arresto delle Sezioni Unite, per vero, circoscrive il principio alla sola ipotesi in cui il conto corrente (peraltro in appoggio a rapporto di apertura di credito) non sia stato movimentato anche per l'effetto di rimesse aventi in concreto natura solutoria; con riguardo a queste ultime, qualificabili quoad effectum pagamenti, ben potrebbe sorgere un immediato diritto alla ripetizione, già in corso di rapporto. Tale statuizione, peraltro, non è pertinente al caso di specie, dal momento che lo stesso attore non ha specificamente allegato che vi siano state in corso di rapporto rimesse in conto corrente con natura solutoria; l'attore in alcun modo allega e pretende la restituzione di singoli indebiti conseguenti a rimessa solutoria, al qual onere non avrebbe potuto sottrarsi, dal momento che documenta l'esistenza di rapporti di affidamento, con conseguente necessità, ai fini della proponibilità della condictio indebiti, di distinguere il solutorio dal ripristinatorio: né ciò potrebbe essere demandato al CTU, in tal caso chiamato non ad operare una verifica contabile delle allegazioni ma, preliminarmente, a reperire gli stessi fatti costitutivi della domanda (id est i singoli indebiti). La Suprema Corte, nella già richiamata sentenza 24418/2010, non ha mancato di precisare, peraltro, che "sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggior disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo".

Nel caso di specie, la società correntista, a prescindere dall'azione di ripetizione, richiede, in sede di pagina 5 di 13









precisazione delle conclusioni, un accertamento costitutivo del saldo, previa rettifica delle progressive poste attive e passive in funzione di una maggior disponibilità di provvista per i rapporti di apertura di credito. Tale domanda di accertamento non è diretta a verificare se la rideterminazione del saldo avrebbe consentito una maggiore disponibilità della provvista, in quanto parte attrice non ha provato tale circostanza né ha dedotto un interesse concreto ed attuale ad averlo — peraltro ben difficile a prospettarsi, posto che, nella prospettazione attorea, si limita a richiedere l'accertamento delle dedotte ragioni di nullità, la ripetizione di quanto indebitamente percepito e il "risarcimento del danno".

Si potrebbe, tuttavia, prospettare un interesse concreto ed attuale di parte attrice ad ottenere la rideterminazione del saldo sotto il profilo della capitalizzazione trimestrale nel periodo anteriore alla nota delibera CICR 9 febbraio 2000, a mente della quale "l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità", dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e spese non pattuite, dell'illegittima applicazione dei giorni di valuta ed del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96.

In ordine alla questione di ripetizione dell'indebito è stata sollevata dalla banca convenuta l'eccezione di prescrizione. Al riguardo non può non osservarsi che l'eccezione di prescrizione è del tutto irrilevante, poiché la domanda di ripetizione di quanto indebitamente percepito è stata dichiarata inammissibile.

Atteso che secondo la prospettazione di parte attrice la domanda di rideterminazione delle somme a credito ed a debito delle parti è stata limitata al periodo 1° trimestre 2003 -2° trimestre 2013 (infatti non solo a pag.4 dell'atto di citazione, ma anche a pag. 6 della memoria illustrativa della domanda per parte attrice, depositata il 16.03.2015 ed a pag. 3 della memoria di replica per parte attrice, depositata il 19 giugno 2015 la soc. "attraverso la perizia depositata e i relativi allegati: ha posto in evidenza, anno per anno, trimestre per trimestre, gli interessi debitori, le commissioni massimo scoperto, le spese fisse di chiusura, la differenza anatocistica di periodo (si veda la tabella di ricalcolo del conto corrente con il conteggio analitico degli interessi e riepilogo sintetico 8 allegato 1), ha depositato gli estratti conto a scalare dal 2003 al 2013), va in primo luogo rilevato che il periodo del rapporto bancario per cui è causa, si pone a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (art. 120 TUB e delibera CICR 9 febbraio 2000). Più volte questo tribunale (cfr. Trib. Torino, n. 2883/2012 del 27.4.2012 e successive), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo al 30 giugno 2000 a seguito

pagina 6 di 13







dell'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista).

Superata la questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, vanno esaminate le contestazioni in ordine al carattere dovuto o meno di varie spese e commissioni, le svariate e sopra cennate censure in ordine all'applicazione della commissione massimo scoperto, l'illegittimo addebito di giorni di valuta ed il superamento del tasso soglia nel rapporto di conto corrente.

La doglianza in ordine ad applicazione di spese non determinate contrattualmente ed interessi ultralegali illecitamente conteggiate, oltre ad essere generica ed indeterminata, risulta smentita, in quanto dalla documentazione prodotta dalla banca e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice si ricavano le condizioni economiche afferenti il rapporto di conto corrente. Inoltre il correntista ha sempre ricevuto gli estratti conto e le comunicazioni periodiche e mai ha contestato gli estratti conto e i documenti di sintesi nei termini di cui all'art.119 TUB.

Anche le contestazioni sulla CMS sono inammissibili, in quanto generiche ed indeterminate: secondo parte attrice la CMS sarebbe illegittima, in quanto non pattuita, indeterminata o indeterminabile, priva di valido supporto causale. Così come argomentato dalla Banca, la commissione massimo scoperto, di contro, è stata pattuita per iscritto in misura determinata (vedi doc. n. 3, 6 e 7). Parimenti è da disattendersi la censura d'indeterminatezza, attesa la specificazione della percentuale nella quale è applicata e la determinabilità per relationem del montante. D'altro canto, la stessa perizia stragiudiziale di parte, nel calcolarla minutamente, vale a confutare la teoria dell'indeterminabilità. Se, poi, s'intende affermare che è stata applicata erroneamente, la censura è superata dalla tacita acquiescenza agli estratti conto periodici. Resta la questione inerente la carenza di causa. Sono note le contestazioni mosse alla c.m.s. da un certo orientamento della giurisprudenza di merito (fra le altre, cfr. anche App. Torino, n. 1948/2007), secondo cui, dal momento che la commissione in esame assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, quanto pagato a tale titolo sarebbe comunque privo di giustificazione causale. Tale proposizione non pare condivisibile, poiché presuppone una valutazione atomistica - clausola per clausola - dell'assetto sinallagmatico del contratto. Non pare tuttavia corretto scrutinare il requisito causale in relazione alla singola clausola di un contratto, specie allorquando essa, come nel presente caso, non palesa alcuna autonomia rispetto al regolamento negoziale complessivo in cui si inserisce. Come già affermato da questo tribunale (sent. 2883/12, cit.) in fattispecie analoga, "la causa [...] vuoi quale funzione economico-sociale del

pagina 7 di 13







contratto, vuoi – secondo un più moderno approccio – quale funzione economico-individuale dell'operazione, non può non essere declinata che in relazione al negozio nel suo complesso, quando non, addirittura, al collegamento funzionale di più contratti. In tale prospettiva anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del finanziamento, sub specie dell'intensità di utilizzo della provvista disponibile. Se ciò, poi, conduca, di fatto, ad un costo eccessivo del finanziamento e, in generale, del servizio creditizio, non è questione rilevante in termini squisitamente civilistici, quale vizio invalidante del negozio, ciò attenendo all'equilibrio economico delle prestazioni; né siamo, nel caso presente, al cospetto di rapporto consumeristico, sia perché ciò non risulta formalmente dedotto, sia perché i rapporti in questione ineriscono il credito all'impresa". Ancora, circa la validità della clausola in esame, vedasi cfr. App. Torino, n. 1076/2011, cit. e, ancora più recentemente, da App. Torino, n. 322 del 23 febbraio 2012, pres. Griffey, rel. Barelli Innocenti, inedita, alla cui motivazione sul punto ben può farsi richiamo nella presente sede.

Per quanto concerne l'illegittima applicazione dei giorni di valuta alle operazioni attive e passive, si rileva che tale censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, Trib. Torino, 21 gennaio 2010, rel. Giusta, in IlCaso.it e, più recentemente, Trib. Torino n. 2883/12 del 27.4.2012, cit.). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1º novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. L'intervenuta normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD: Payment Services Directive) entrata in vigore il 1º marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U. 36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come praeter legem, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla banca convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. Ne consegue che, con riguardo ai giorni di valuta relativi alle operazioni su assegni, il criterio pattizio è del tutto determinato. Se, poi, s'intende affermare che i giorni di valuta non sarebbero stati conteggiati "correttamente", deve allora affermarsi che le eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti. Più in generale, è comunque da ritenersi che la questione inerente i giorni di valuta attenga la contabilizzazione delle operazioni, posto che la contestazione della valuta mira ad

pagina 8 di 13







inficiare un dato contabile. Ne segue la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell'estratto conto (in tal senso, App. Torino, n. 1076 del 1° agosto 2011, Pres. Griffey, est. Caramello, inedita).

Passando, poi, alla questione dell'affermata usurarietà del tasso in concreto applicato, anche tale censura appare infondata in limine e pertanto insuscettibile di accoglimento. L'affermato superamento del tasso soglia muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel T.E.G., di contro alle direttive di Bankitalia, pro tempore vigenti (sino al 2009) e, in concreto, osservate dalla Banca. La difesa attorea si riporta ad una recente giurisprudenza di legittimità a sostegno di tale impostazione, peraltro non priva di seguito anche nella giurisprudenza di merito. La difesa della Banca convenuta osserva che mai la Banca avrebbe potuto scostarsi dalle direttive di Bankitalia, suo organo di vigilanza, nella determinazione del TEG e nella conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia. Non può non rilevarsi come la ritenuta illegittimità delle prescrizioni dell'organo di vigilanza ponga la Banca in una condizione obiettivamente inesigibile: ieri costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a ragione ma, certo, in modo non manifestamente illegittimo - dall'organo di vigilanza per non essere oggi, a seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazione di condizioni sostanzialmente usurarie. Come peraltro osservato dal difensore della banca convenuta, il fatto che della commissione di massimo scoperto si debba, in ipotesi, tener conto, non significa affatto che lo si debba fare conducendo ad una sorta di trasmutazione della natura giuridica della stessa, da onere ad interesse periodico. La pretesa usurarietà, infatti poggia, su due concorrenti presupposti: il computo della capitalizzazione trimestrale e quello della c.m.s. nel TEG applicato dalla Banca. Ora per le ragioni già illustrate in Trib. Torino 2883/12 di seguito riportate, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso, l'impatto della capitalizzazione deve essere rimosso. Infatti si ritiene che "la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto, legittima successivamente alla delibera CICR del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò, l'interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d'interesse "usurario", sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p., secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla Cassazione penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale.

pagina 9 di 13







Da ciò consegue che solo quest'ultima – non l'anatocismo di per sé – conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, per esempio, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2855 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.). L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento per il periodo successivo all'intervenuta capitalizzazione, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale e, stante il suo conglobamento nel denominatore, non può più essere da questo espunto. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice depurando il capitale dell'interesse composto capitalizzato. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, come gli "interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore; non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprenderebbe gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che - come noto - viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. D'altronde, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che "gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" non sarebbero dovuti perché la capitalizzazione non era stata pattuita e accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore che dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore che al denominatore; mentre l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata pattuita ed accettata." La prospettazione attorea inerente il superamento, per taluni periodi, del tasso soglia è dunque inficiata nel metodo e, alla luce delle argomentazioni tecniche svolte, non vi è evidenza del fatto che, operato il giusto conto della capitalizzazione degli interessi, il tasso soglia abbia da intendersi in effetti superato per effetto del computo della c.m.s.". Ove pure, in accordo ad un orientamento giurisprudenziale aperto dalle sentenze della Cassazione penale cui parte attrice fa richiamo, si volesse considerare la voce della c.m.s. nel computo del TEG, esso, già secondo le

pagina 10 di 13









allegazioni attoree (che, appunto, subordinano la produzione dell'effetto al combinato calcolo dei due *addenda*, capitalizzazione e c.m.s.) non sarebbe di per sé sufficiente –ferma la necessità, in ogni caso, di computare la c.m.s come onere e non come interesse- a superare il tasso soglia e, tanto meno a superarlo di tanto da renderlo addirittura usurario. Ne consegue la reiezione della domanda in punto accertamento del tasso usurario, senza necessità di supplementi istruttori, poiché a tanto si giunge sulla base della stessa prospettazione attorea.

La soc. deduce , inoltre la nullità del contratto bancario per difetto di sottoscrizione della banca; anche tale eccezione sarebbe comunque preclusa per i seguenti motivi.

Infatti la norma pro tempore vigente (art. 127 TUB vigente sino al 1° gennaio 2011), prevedeva che "le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente". Solamente a far data dal 2 gennaio 2011, la disposizione in parola, modificata per effetto del d. lgs. 13.8.2010 n. 141, modif. d. lgs. 14.12.2010, n. 218, prevede che "le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice". E' indiscutibile il carattere sostanziale, non processuale della norma in questione e, conseguentemente, la sua piena irretroattività, salvo che la legga non disponga – come, in effetti, non ha disposto – diversamente. Nel caso in esame, la questione è superata per effetto della produzione in giudizio delle copie dei contratti sottoscritti dalla società correntista. Infatti, Banca ha prodotto i contratti di conto corrente regolati dalle condizione economiche specificamente sottoscritte dalla società attrice, sia il primo rapporto di conto corrente stipulato nell'aprile del 1997, privo di apertura di credito sia i successisi conti "

" e " in cui l' originale rapporto bancario si sarebbe trasformato con l'adesione della società correntista.

Da ultimo, è evidente, anche alla luce della modificazione normativa intervenuta, che la nullità formale in questione è nullità di protezione in favore del correntista; ed è altresì evidente che il bene giuridico che l'ordinamento intende proteggere è l'integrità del consenso e la consapevolezza informativa della parte debole. In tale prospettiva è evidente che rilievo tranciante può avere solo la mancata sottoscrizione da parte del correntista, non certo quella della Banca.

Si contesta inoltre che i documenti comprovanti la stipulazione non sarebbero stati resi "disponibili". La doglianza, così come formulata, è inammissibile, come già in altro giudizio affermato da questo tribunale (cfr. sent. 2883/12, cit.). Non si contesta che i contratti siano stati stipulati (l'intera prospettazione attorea e le produzioni versate, d'altro canto, escludono tale ipotesi). Si contesta che i

pagina 11 di 13









documenti comprovanti la stipulazione non sarebbero stati resi "disponibili". Non vi è peraltro allegazione della ragione per cui ciò non sarebbe accaduto, né dell'illegittimo rifiuto da parte della Banca, vuoi a fornirli *ab origine*, vuoi successivamente, a fronte di specifica richiesta.

La mancata disponibilità del contratto o di sua copia postula l'allegazione della perdita dello stesso, così come del carattere ingiustificatamente inevaso di tale richiesta, per espresso rifiuto o per ingiustificata inerzia e, ciò, in violazione del diritto – sostanziale e non processuale – previsto dall'art. 119 TUB: allegazione e prova che, nel caso di specie, sono carenti e non surrogabili per via di un ordine di esibizione generico ed onnicomprensivo ex art. 210 c.p.c., trattandosi di mezzo istruttorio non sostitutivo dell'onere probatorio di parte, specie allorquando, come nel caso de quo, il diritto all'acquisizione di tale documentazione sia addirittura sancito per espressa norma primaria e non consti inadempimento del soggetto obbligato. In ogni caso, la Banca ha comprovato la sottoscrizione delle clausole contestate (c.m.s., tasso d'interesse, ecc.: cfr., in particolare, doc. 3-6-7 di parte convenuta). Quanto precede, a sua volta, elide ogni questione inerente l'applicazione di tassi d'interesse o altre condizioni economiche "indebite" o, comunque, in carenza di specifica volontà negoziale.

Per le considerazioni sopra svolte le domande attoree devono essere respinte.

Analogamente va respinta la pretesa risarcitoria, avente natura accessoria e derivativa rispetto agli illeciti contrattuali dedotti e, per le ragioni sopra esposte, ritenuti insussistenti.

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino, Sezione VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa domanda, eccezione o istanza,

- 1) rigetta ogni domanda formulata dalla società
- 2) dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento di spese e competenze di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in complessivi € 7.795,00, oltre rimborso forfetario (15,00%), cpa ed iva come dovute per legge sugli importi imponibili.

Così deciso in Torino il 22 giugno 2015

Il Presidente rel.

(dott. Giovanna Dominici)

pagina 12 di 13







pagina 13 di 13



Firmato Da: DOMINICI C